

Disposizioni di contrasto al COVID-19.

Dal 4 maggio inizia la fase 2

I. Quali precauzioni prendere

MISURE IGIENICO-SANITARIE

1. Lavarsi le mani
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3. Evitare abbracci e strette di mano
4. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro
5. Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie
6. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
11. In tutti i contatti sociali utilizzare dispositivi di protezioni delle vie respiratorie (mascherine...)

USO DELLE MASCHERINE

1. L'uso è obbligatorio per chiunque si trovi in ambienti-luoghi chiusi (negozi, uffici, mezzi pubblici...) o quando non si riesce a rispettare la distanza interpersonale del metro di sicurezza.
2. L'uso è obbligatorio per chi ha più di 6 anni.
3. Sono esenti i bambini da 0 a 5 anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso non continuativo della mascherina.
4. Possono essere utilizzate mascherine monouso o lavabili, anche auto-prodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e a coprire dal mento al di sopra del naso.

OBBLIGHI E DISPOSIZIONI

1. È obbligatorio rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre (superiore a 37,5° C). In questi casi bisogna contattare il proprio medico curante.
2. Non può uscire da casa chi è sottoposto alla misura della quarantena sia dovuta alla positività dal virus che per l'isolamento fiduciario.
3. Tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o immunodepresse devono evitare di uscire di casa se non per stretta necessità.

II. Quando e per cosa ci si può spostare

SPOSTAMENTI

1. Resta l'obbligo dell'autodichiarazione alle forze dell'ordine.
2. Ci si sposta solo all'interno della Regione nella quale ci si trova e solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute.
3. Si potrà andare a far visita ad un familiare o ad un affetto stabile, avendo cura di non creare situazioni di assembramento (feste, pranzi, grigliate...), di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e di indossare assolutamente le mascherine.

4. Non si può andare nelle seconde case.
5. Non ci si può spostare verso un'altra Regione (rispetto a quella in cui ci si trova), se non per lavoro, assoluta urgenza o motivi di salute.
6. Il DPCM 26 aprile 2020 prevede, per chi è rimasto bloccato in un'altra regione, il rientro a casa (residenza, domicilio, abitazione).

In Calabria, in maniera restrittiva, è **previsto il rientro solo per i residenti**.

L'Ordinanza n. 38, emessa dal Presidente della Regione Calabria il 30 aprile 2020, prevede:

- a) Il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in Calabria provenendo da altre regioni, salvo che per comprovate esigenze lavorative o per motivi di salute.
 - b) Il rientro dei cittadini calabresi presso la propria **residenza**, manifestando preventivamente la volontà (almeno 48 ore prima) attraverso il portale www.rcovid19.it, raggiungibile anche dalla pagina www.emergenzacovid.regione.calabria.it.
Bisogna entrare nella sezione "prenotazione rientri" e compilare un modulo, che successivamente è necessario esibire insieme all'autocertificazione;
 - c) I rientri consentiti dovranno essere seguiti dall'isolamento volontario domiciliare (14 giorni), previa prescrizione del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente che ne darà comunicazione al Sindaco;
 - d) La comunicazione del rientro dovrà essere inviata al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta;
 - e) L'isolamento volontario domiciliare non si applica ai rientri consentiti per motivi di lavoro, di salute e agli eventuali accompagnatori (consentiti per motivi di salute, ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, o per motivi di lavoro, qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi);
 - f) I rientri presso la propria residenza, non sono consentiti nei Comuni identificati come "zona rossa".
7. Sono consentiti gli spostamenti per accompagnare anziani o inabili da parte di persone che ne curano l'assistenza, purché tali spostamenti siano motivati da ragioni di necessità o di salute.
 8. È consentito raggiungere un anziano parente non autosufficiente per recapitargli, ad esempio, beni di prima necessità.
 9. Sono consentite: la possibilità di potersi spostare oltre la prossimità della propria abitazione per le persone affette da patologie certificate dall'autorità sanitaria (quali i disturbi dello spettro autistico); la possibilità di spostarsi anche nei casi di problematiche comportamentali gravi tali da imporre uscite esterne per il contenimento degli aspetti auto-aggressivi ed aggressivi.
 10. È consentita, altresì, la possibilità di spostamento, oltre la prossimità della propria abitazione, dei minorenni, in presenza di un genitore.
 11. Chi intende fare ingresso in Italia è tenuto a compilare l'autocertificazione motivando l'ingresso. Una volta giunto in Italia, anche se asintomatico, è obbligato a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio che provvederà alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni.
 12. Chi intende fare ingresso in Italia per comprovate e brevi esigenze lavorative lo può fare per un periodo non superiore a 72 ore (salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore). Allo scadere del periodo di permanenza bisogna lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in alternativa, iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni.
 13. È consentito uscire da casa con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche.

III. I servizi di ristorazione, i servizi alla persona, il commercio e le norme comportamentali quando si va a fare la spesa

BAR, RISTORANTI, PUB, GELATERIE...

1. Rimangono sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
2. Sono consentite la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto.
Per la ristorazione con consegna a domicilio, oltre alle norme di sicurezze nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, è necessario (*Ordinanza P.G.R. n. 36 del 24 aprile 2020*) comunicare tale circostanza al SUAP del Comune competente.
Per la ristorazione con asporto: è necessario rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è vietato consumare i prodotti all'interno dei locali; è vietato sostare nelle immediate vicinanze dei locali.

SERVIZI ALLA PERSONA

1. Rimangono sospese le attività dei centri estetici, dei parrucchieri, dei barbieri, dei centri massaggio...
2. Sono attive le attività di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; le attività delle lavanderie industriali; le attività delle tintorie.
3. Sono attivi i servizi di pompe funebri e attività connesse.

COMMERCIO

1. Rimangono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.
2. Sono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, le cartolerie, le librerie, i negozi di abbigliamento per bambini e neonati, la vendita al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.
3. Rimangono sospesi i mercati all'aperto.

FARE LA SPESA IN SICUREZZA (Misure per gli esercizi commerciali)

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori ai quaranta metri quadrati, l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

IV. Spazi pubblici, luoghi di culto, cimiteri, cerimonie, sport, eventi e cultura

PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

1. Riaprono i parchi, i giardini pubblici, le ville dove è necessario tenere la distanza interpersonale di almeno un metro ed evitare assembramenti.
2. Rimangono chiuse le aree adibite a giochi per bambini.

LUOGHI DI CULTO, CIMITERI, CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE

1. I luoghi di culto, pur rimanendo aperti (nel rispetto delle misure di sicurezza), non possono svolgere funzioni religiose.
2. Il cimitero rimane chiuso.
3. Sono sospese tutte le cerimonie civili e religiose.
3. Sono consentite le cerimonie funebri, con la partecipazione dei familiari fino ad un massimo di quindici persone. Le funzioni funebri sono da svolgersi preferibilmente all'aperto e, in ogni caso, indossando le mascherine e mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale.

ATTIVITÀ SPORTIVA O MOTORIA ALL'APERTO, SPORT, EVENTI E CENTRI CULTURALI

1. Si può svolgere attività sportiva (corsa...) e motoria (camminata...) se si è da soli; si può accompagnare anche un minore o una persona non completamente autosufficiente, purché si rispetti comunque la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
2. L'uso della bici è consentito.
3. Non si possono svolgere attività ludiche all'aperto (picnic, giochi vari...).
4. Rimangono sospesi tutti gli eventi sportivi.
5. Gli allenamenti si possono svolgere solo individualmente, sia per i professionisti che per i non professionisti, e solo a porte chiuse.
6. Rimangono chiusi i centri sportivi, le palestre, le sale da ballo, le piscine...
7. Sono vietati gli eventi, gli spettacoli, le manifestazioni di ogni genere.
8. Rimangono sospese le attività di musei, cinema, teatri, centri sociali, centri culturali, biblioteche...

V. La scuola, la sanità, le attività produttive e professionali, i servizi di pubblica utilità e l'agricoltura

AGRICOLTURA

1. Sono attive le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
2. Sono previsti gli spostamenti per lo svolgimento di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali, da parte di agricoltori, verso Comuni anche non limitrofi al proprio (*Ordinanze P.G.R. nn. 32/2020 e 36/2020*).

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED INDUSTRIA

1. Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità (ad esclusione dei servizi legati alla formazione, all'istruzione ed all'università).
2. Restano garantiti i servizi bancari, finanziari e assicurativi.

3. Riprendono le industrie manifatturiere, il commercio all'ingrosso e le imprese che operano nell'ambito dei lavori pubblici e privati.

SCUOLA, UNIVERSITÀ E ISTITUZIONI PER LA FORMAZIONE

1. Rimangono sospesi i servizi educativi per l'infanzia.
2. Sono sospesi i viaggi d'istruzione.
3. Sono sospese le attività didattiche nelle scuole, con l'attivazione della modalità di didattica a distanza.
4. Le attività didattiche universitarie e quelle di formazione possono essere svolte con modalità a distanza.

SANITÀ (*Ordinanze P.G.R. nn. 29/2020 e 35/2020*)

1. Sono consentite le prestazioni ambulatoriali recanti motivazioni d'urgenza, nonché quelle di dialisi, di radioterapia e quelle oncologiche-chemioterapiche, le prestazioni relative alla gravidanza a rischio e/o a termine ed i controlli periodici (*follow up*) non rinviabili.
2. Sono consentite le prestazioni specialistiche ambulatoriali presso le strutture private accreditate e private autorizzate, nonché presso gli studi medici professionali.
3. Sono consentite le prestazioni di ricovero urgenti, quelle per riabilitazioni ospedaliera ed extraospedaliera acuta, post acuta ed estensiva, quelle di ambito oncologico e quelle volte alla tutela della salute materno-infantile.
4. Sono consentite le sedute di vaccinazione con le adeguate precauzioni.

DATORI DI LAVORO

1. Ai datori di lavoro (pubblici e privati) si raccomanda di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie.
2. Si raccomanda la modalità del lavoro agile (ove possibile).

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

1. Alle attività professionali si raccomanda:
 - a) il massimo utilizzo del lavoro agile (per le attività che si possono fare da casa o a distanza);
 - b) di incentivare le ferie ed i congedi retribuiti;
 - c) di avere protocolli anti-contagio e, se non è possibile avere la distanza di 1 metro tra i lavoratori, avere dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti...);
 - d) di incentivare le sanificazioni dei luoghi di lavoro anche usando gli ammortizzatori sociali per proteggere i lavoratori che devono assentarsi dal luogo di lavoro per permettere le attività di sanificazione.